



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

IL TESSERAMENTO DEI CALCIATORI MINORENNI TRA DIRITTO SPORTIVO E CONTESTO NORMATIVO

Differenze tra comunitari ed extracomunitari e prospettive di adeguamento

**Facoltà di Giurisprudenza
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Master in Diritto e Sport. La gestione dei rapporti e del fenomeno sportivo**

**Alessia Mosca
Matricola 2206189**

Relatore
Avv. Carmina Marcucci

A.A. 2024-2025

Indice

Introduzione	1
---------------------------	---

Capitolo I – Le fonti del diritto sportivo e il quadro normativo di riferimento

1.1 Le fonti del diritto: principi generali e ordine gerarchico	3
1.2 Il diritto sportivo: autonomia e rapporti con il sistema statale	5
1.3 Diritto europeo e sport: libertà di circolazione e aspetti tipici	10

Capitolo II – Tutela minorile e regolamentazione FIFA:disciplina e strumenti operativi

2.1 FIFA e tutela dei minori: <i>RSTP</i> , articolo 19 e 19bis	26
2.2 <i>TMS</i> e la giurisprudenza TAS/CAS: strumenti e casi rilevanti	30
2.3 Criticità tra tutela minorile e libero trasferimento	33

Capitolo III – Il tesseramento dei minori in Italia:differenze normative tra italiani, comunitari ed extracomunitari

3.1 Statuto FIGC, NOIF e CONI: le fonti regolamentari	37
3.2 Il tesseramento dei minori italiani	39
3.3 Il tesseramento dei minori stranieri:	41
a) Comunitari	
b) Extracomunitari residenti in Italia	
c) Extracomunitari non residenti	
3.4 Aspetti formali e documentali: guida FIGC e modalità operative	43
3.5 Professionismo e dilettantismo: differenze procedurali	45

Capitolo IV – Proposte di adeguamento e considerazioni critiche

4.1 Limiti della normativa attuale	48
4.2 Proposte di adeguamento e prospettive di riforma	50
4.3 Considerazioni finali	51

Bibliografia	52
---------------------------	----

Introduzione

Il tesseramento dei calciatori minorenni rappresenta ancora oggi, una delle tematiche più delicate e complesse del diritto sportivo contemporaneo. L'esigenza primaria di garantire una tutela effettiva del minore, la necessità di disciplinare in modo puntuale l'attività calcistica, e soprattutto, la compresenza di fonti normative provenienti da ordinamenti differenti, non sempre tra loro armonizzati, delineano un quadro regolamentare articolato che, in determinate circostanze, può incidere negativamente sul percorso di crescita e di affermazione del giovane atleta.

Il presente elaborato si propone di analizzare in maniera sistematica il quadro normativo e regolamentare che disciplina il tesseramento dei calciatori minorenni, con particolare riferimento alla distinzione tra soggetti comunitari ed extracomunitari.

Tale distinzione riveste un'evidente rilevanza giuridica, in quanto determina l'applicazione di procedure differenziate e, talvolta, l'emersione di criticità in relazione ai principi fondamentali dell'ordinamento nazionale e sovranazionale, tra cui quelli di uguaglianza, di libero accesso alla pratica sportiva e di preminenza dell'interesse superiore del minore.

La metodologia adottata si fonda su un'analisi teorica-giuridica dell'assetto normativo e della prassi federale, accompagnata dal richiamo alle principali pronunce giurisprudenziali, sia in ambito sportivo sia in ambito statale. Dopo un'esame delle fonti del diritto sportivo, a livello nazionale e internazionale, nonché un confronto con i principi del diritto dell'Unione europea, verrà approfondito il ruolo della FIFA con particolare attenzione al Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP), agli articoli 19 e 19 bis e al FIFA Transfer Matching System (TMS), strumento ormai imprescindibile per federazioni e società sportive nella gestione dei trasferimenti internazionali.

Elemento centrale dell'elaborato sarà l'analisi della disciplina del tesseramento dei calciatori minorenni in Italia, operando una distinzione tra calciatori italiani, comunitari

ed extracomunitari, nonché approfondendo le criticità operative e giuridiche connesse alla corretta formalizzazione del tesseramento.

L'indagine si concluderà con l'elaborazione di proposte volte a superare la rigidità dell'attuale assetto normativo, nella prospettiva di garantire una tutela effettiva dei giovani calciatori, e al contempo, di semplificare gli adempimenti burocratici gravanti sulle società sportive.

Capitolo I

Le fonti del diritto sportivo e il quadro normativo di riferimento

SOMMARIO: 1.1. Le fonti del diritto: principi generali e ordine gerarchico. – 1.2. Il diritto sportivo: autonomia e rapporti con il sistema statale. - 1.3 Diritto europeo e sport: libertà di circolazione e aspetti tipici.

1.1 Le fonti del diritto: principi generali e ordine gerarchico

In ogni ordinamento giuridico esistono disposizioni che individuano le autorità investite del potere di emanare norme giuridiche, nonché quelle che disciplinano i procedimenti attraverso i quali tali norme vengono adottate. Nell'ordinamento italiano, tali disposizioni trovano la loro principale collocazione nella Costituzione, quale fonte suprema dell'ordinamento, deputata a regolare l'organizzazione e l'esercizio dei poteri degli organi dello Stato. Il potere normativo è attribuito, in via principale, agli organi rappresentativi eletti a suffragio universale. La norma giuridica si configura come l'espressione di un atto di volontà proveniente da un'autorità competente, adottato secondo procedure predeterminate, che prendono il nome di fonti di produzione del diritto.¹

Le fonti di produzione sono atti e fatti idonei a creare norme giuridiche e si distinguono tradizionalmente in:

- **fonti atto**, consistenti in manifestazioni di volontà normativa poste in essere da organi o enti legittimati alla produzione del diritto (quali, a titolo esemplificativo, la legge, il decreto legge, il decreto legislativo, e la legge regionale);
- **fonti fatto**, rappresentate da comportamenti umani o da eventi sociali giuridicamente rilevanti idonei a produrre norme, come la consuetudine. Particolare rilievo assume l'art. 77 della Costituzione, che disciplina il decreto legge, prevedendone l'adozione da parte del Governo in casi straordinari di necessità e urgenza e

¹ P. STANZIONE, *Diritto privato. Nozioni fondamentali*, Torino, 2022 pp 8,9

subordinandone l'efficacia alla conversione in legge da parte del Parlamento entro sessanta giorni dalla pubblicazione.

Le fonti del diritto si collocano secondo un ordine di prevalenza, che dà luogo alla cosiddetta gerarchia delle fonti. L'indicazione tradizionale di tale gerarchia è contenuta nelle disposizioni preliminari al codice civile, le quali, nel testo originario, menzionavano le leggi, i regolamenti, le norme corporative e gli usi. Tuttavia, il superamento dell'ordinamento corporativo, l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana e l'evoluzione dell'ordinamento dell'Unione europea hanno profondamente modificato e integrato tale assetto. Alla luce dell'attuale sistema delle fonti, devono ritenersi fonti formali del diritto, in posizione sovraordinata, la Costituzione e le leggi costituzionali. Accanto ad esse si collocano le fonti del diritto dell'Unione europea, in particolare i regolamenti e le direttive, le quali, secondo il principio di primazia, prevalgono sulle fonti interne e ne impongono la disapplicazione in caso di contrasto.²

La Costituzione riconosce e tutela i valori fondamentali dell'ordinamento, quali i diritti inviolabili della persona, il principio di uguaglianza, le libertà civili, il diritto al lavoro e la libertà di iniziativa economica. Le norme costituzionali sono dotate di immediata precettività, vincolano il legislatore ordinario e impongono un'interpretazione delle norme di rango inferiore conforme ai principi costituzionali.

L'ordinamento italiano riconosce altresì la rilevanza delle norme di rango costituzionale contenute nei Trattati dell'Unione europea, in particolare nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come modificati dal Trattato di Lisbona, in vigore dal 1° dicembre 2009, nonché dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Tali fonti introducono e consolidano i valori essenziali, quali la tutela della concorrenza e il modello dell'economia sociale di mercato.

Nel livello immediatamente sottostante si collocano le leggi ordinarie dello Stato, approvate dal Parlamento e promulgate dal Presidente della Repubblica. Ad esse si affiancano, con pari forza di legge i decreti legge e i decreti legislativi. I primi sono adottati dal Governo in casi di necessità e urgenza, e sono soggetti a conversione parlamentare

² M. BIANCA, *Istituzioni di diritto privato*, Milano, 2014, p. 13

entro sessanta giorni; i secondi sono emanati dal Governo in attuazione di una legge delega, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dal Parlamento.

Accanto alla legislazione statale operano, secondo il criterio della competenza, le leggi regionali, efficaci nel rispettivo ambito territoriale e nelle materie non riservate alla competenza esclusiva dello Stato. L'insieme delle fonti legislative statali e regionali costituisce la cosiddetta normativa primaria. A un livello subordinato si colloca la normativa secondaria, comprendente i regolamenti governativi, ministeriali, regionali e degli enti locali, nonché quelli emanati dalle autorità amministrative indipendenti, quali, a titolo esemplificativo, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la Banca d'Italia e la Consob.

Non rientrano nella normativa secondaria i regolamenti parlamentari, i quali hanno rango primario in quanto espressione dell'autonomia costituzionalmente garantita delle Camere.

Analogamente, gli statuti regionali e a quelli delle Province autonome costituiscono fonti primarie nel rispettivo ambito di applicazione.

In posizione subordinata rispetto alle fonti scritte si collocano gli usi e le consuetudini, quali fonti non scritte dell'ordinamento, operanti nei limiti in cui sono richiamate o riconosciute dalla legge.³

1.2 Il diritto sportivo: autonomia e rapporti con il sistema statale

Un'indispensabile premessa allo studio del diritto sportivo è rappresentata dalla conoscenza della struttura e delle caratteristiche dell'ordinamento giuridico sportivo. L'attività sportiva, quale manifestazione della personalità dell'individuo, necessita di una adeguata tutela sia nella dimensione individuale sia in quella collettiva, all'interno delle formazioni sociali in cui essa si esplica. Lo sport, infatti, costituisce un fenomeno umano complesso, che coinvolge le capacità fisiche, mentali e relazionali dell'individuo e incide su molteplici ambiti del diritto, sotto il profilo organizzativo (nazionale e internazionale),

3 A. GENTILI, *Manuale del diritto privato*, Torino, 2022, pp 13,14

soggettivo (associazioni, società e atleti) e funzionale, inteso quale esercizio dell'attività sportiva.

Dal punto di vista giuridico, il fenomeno sportivo si configura come un sistema complesso e settoriale, dotato di una propria giuridicità originaria, distinto e, per taluni aspetti, autonomo rispetto all'ordinamento statale. Tale autonomia, variabile in funzione degli interessi coinvolti, colloca l'ordinamento sportivo in una posizione peculiare all'interno di una pluralità di livelli normativi, dai quali esso trae riconoscimento e legittimazione giuridica. L'ordinamento sportivo è, infatti, dotato di un proprio corpus normativo, di un sistema autonomo di giustizia e di un apparato organizzativo deputato alla produzione, all'interpretazione e all'applicazione delle regole interne.

Non sorprende, pertanto, che l'ordinamento sportivo abbia storicamente perseguito il mantenimento di una sfera di indipendenza rispetto alla legislazione statale. Parallelamente, non sono mancati i tentativi, da parte del legislatore ordinario, delle corti nazionali e delle istituzioni dell'Unione europea, di ricondurre porzioni sempre più ampie dell'attività sportiva nell'alveo della giurisdizione statale. Un punto di equilibrio è stato progressivamente individuato con l'introduzione dell'art. 165 TFUE, che ha ricompreso lo sport tra le competenze di sostegno, coordinamento e completamento dell'Unione. A ciò si è aggiunto il contributo della Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale ha affermato l'applicabilità delle norme sulla concorrenza anche alle sanzioni disciplinari irrogate dagli organi di giustizia sportiva, assoggettando regolamentazioni tecnico-sportive a un controllo di compatibilità con il diritto dell'Unione.⁴

L'ordinamento giuridico sportivo trova le sue origini nella seconda metà del XIX secolo, in concomitanza con l'espansione del movimento sportivo, la crescita delle competizioni internazionali e la rinascita dei Giochi Olimpici dell'antica Grecia. In occasione del Congresso Internazionale degli Sport Atletici, svoltosi presso l'Università della Sorbona di Parigi sotto l'impulso di Pierre de Fredy, barone de Coubertin, venne deliberata l'organizzazione dei primi Giochi Olimpici dell'era moderna. Il 16 giugno 1894 fu istituito il Comitato Internazionale dei Giochi Olimpici (CIO), quale organizzazione

4 E. BATTELLI, *Diritto privato dello sport*, Torino, 2021, p. 1 ss

permanente, non governativa e priva di soggettività internazionale, dotata del potere di organizzare e disciplinare i Giochi Olimpici sulla base dei principi contenuti nella Carta Olimpica, vero e proprio statuto dell'ordinamento sportivo internazionale.

Anche in Italia, nei primi anni del Novecento, si avviò un processo di progressiva istituzionalizzazione del fenomeno sportivo, culminato con la costituzione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), istituito nel 1907 per curare la partecipazione degli atleti italiani ai Giochi Olimpici e divenuto, nel 1914, un'ente permanente con funzioni di coordinamento e controllo dell'attività sportiva nazionale, nonché rappresentante dell'ordinamento sportivo internazionale ed ente fiduciario del CIO.

Nel dibattito tecnico sugli ordinamenti giuridici, inizialmente prevalse la cosiddetta teoria normativistica, elaborata da Hans Kelsen, secondo cui il diritto coincide con la norma e l'ordinamento giuridico si identifica in un sistema normativo unitario. A tale impostazione si contrappose, la teoria istituzionalistica di Santi Romano, per il quale l'ordinamento giuridico non si esaurisce in un complesso di norme, ma si configura come una vera e propria istituzione, ossia un'organizzazione sociale dotata di unità, stabilità e capacità di produrre diritto.

Secondo Romano, l'ordinamento giuridico si fonda su tre elementi essenziali: la normazione, la società, intesa - come unità concreta distinta dai singoli individui - e l'ordine sociale, comprensivo anche di elementi extragiuridici. L'accoglimento di tale impostazione comporta il riconoscimento all'interno dello Stato, di una pluralità di istituzioni e, conseguentemente, di una pluralità di ordinamenti giuridici, pur ricondotti a un sistema unitario nel quale lo Stato, portatore di interessi generali, conserva una posizione di supremazia rispetto agli ordinamenti settoriali.

Sulla scia del pensiero di Santi Romano, Cesarini-Sforza interpretò il diritto sportivo come manifestazione ordinamentale del diritto privato, dotata di un proprio momento normativo e giurisdizionale, sebbene tale ricostruzione incontrasse significative resistenze nel contesto statalista del regime fascista. Soltanto nel secondo dopoguerra, in un contesto democratico e pluralista, Massimo Severo Giannini riconobbe espressamente la natura di

ordinamento giuridico al fenomeno sportivo, individuandone gli elementi costitutivi nella plurisoggettività, nella normazione e nell'organizzazione.

La plurisoggettività si manifesta nella presenza di una molteplicità di soggetti, persone fisiche o enti, accomunati dall'osservanza di un complesso organico di norme, cui essi riconoscono efficacia vincolante. La normazione consiste in un sistema giuridico coerente e gerarchicamente strutturato, al cui vertice si collocano principi fondamentali dai quali discendono le norme di rango subordinato.

L'organizzazione, infine, si configura come un complesso coordinato e permanente di persone, mezzi e servizi, dotato di capacità autonoma e idoneo a esercitare sui soggetti appartenenti all'ordinamento un potere legittimato dalla tutela dell'interesse comune del gruppo.⁵

Le riflessioni di Giannini misero altresì in evidenza la dipendenza dell'ordinamento sportivo nazionale da quello internazionale e il ruolo di mediazione svolto dal CONI tra le istanze autonomistiche dell'ordinamento statale. Successivamente, Luiso contribuì a chiarire la natura giuridica delle federazioni sportive, qualificandole come associazioni di diritto privato e riconducendo i relativi regolamenti all'autonomia negoziale degli associati. Tale impostazione ha avuto un significativo rilievo sistematico, anticipando l'evoluzione del dibattito dottrinale e orientando i successivi interventi del legislatore.⁶

Con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana emerse l'esigenza di individuare nuove basi normative per la definizione dei rapporti tra il fenomeno sportivo e l'ordinamento della Repubblica. In tale contesto, il riconoscimento delle formazioni sociali di cui all'art. 2 della Costituzione⁷ venne inizialmente interpretato come un'apertura verso le teorie pluralistiche degli ordinamenti giuridici.

Tuttavia, una parte della dottrina, a partire da Rescigno, ricondusse la legittimazione delle formazioni sociali a una base consensuale, individuando nel consenso degli aderenti il fondamento del potere di autoregolamentazione.

⁵ G. VALORI, *Il diritto nello sport*, Torino, 2016 p. 3 ss

⁶ D. MARTIRE, *Lineamenti di diritto sportivo*, Torino, 2024, p. 5

⁷ *La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale*

Galgano, pur riconoscendo l'autonomia delle formazioni sociali intermedie, ribadì la posizione di supremazia dello Stato, quale fonte ultima di legittimazione delle stesse.

In tale prospettiva, le norme organizzative e applicative delle formazioni sociali trovano fondamento nel riconoscimento costituzionale e nella disciplina legislativa ordinaria, nel rispetto dei principi e dei limiti posti dalla Costituzione, in particolare a tutela dei diritti dei singoli e della loro effettiva tutela giurisdizionale.

In conclusione, autorevoli contributi dottrinali, tra cui quelli di Di Nella e Perlingeri, hanno escluso la configurabilità dell'ordinamento sportivo quale ordinamento giuridico autonomo in senso proprio, riconoscendolo piuttosto a un settore normativo dotato di specificità funzionale, inserito all'interno dell'ordinamento giuridico unitariamente considerato. Ne deriva che, con riferimento al fenomeno sportivo, risulta più appropriato parlare di pluralità di fonti piuttosto che pluralità di ordinamenti.⁸

In tale prospettiva si colloca la legge 17 ottobre 2003, n. 280, con la quale il legislatore ha inteso disciplinare in modo organico i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento statale, riconoscendo l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale quale articolazione di quello internazionale facente capo al CIO. La legge delimita l'ambito di autonomia dell'ordinamento sportivo alle questioni concernenti l'osservanza e applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie, nonché ai comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e all'irrogazione delle relative sanzioni.

Esauriti i gradi della giustizia sportiva (c.d. pregiudiziale sportiva), e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario in materia di rapporti patrimoniali, le ulteriori controversie sono devolute alla giurisdizione amministrativa. La giurisprudenza amministrativa, in particolare il T.A.R. Lazio e il Consiglio di Stato, ha costantemente ribadito l'esigenza di garantire, da un lato, l'autonomia dell'ordinamento sportivo, fondata sugli artt. 2 e 18 Cost., e, dall'altro, la tutela piena ed effettiva delle situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento della Repubblica.

8 M. PIERINI, *Diritto dello sport*, Rimini, 2019, p. 34 ss

1.3 Diritto europeo e sport: libertà di circolazione e aspetti tipici

Il rapporto tra sport e diritto dell'Unione europea - dapprima nell'ambito del diritto comunitario e, successivamente, nell'ambito del diritto dell'Unione propriamente inteso a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona - ha ricevuto, per lungo tempo, un'attenzione marginale, sia nella riflessione dottrinale sia nella prassi applicativa del diritto sovranazionale, almeno fino alla seconda metà degli anni Novanta. L'interesse verso tale ambito non si esaurisce, tuttavia, nei profili propri del diritto dell'Unione, ma si estende anche al diritto elaborato dal Consiglio d'Europa, alle iniziative assunte da tale organizzazione internazionale e alle interazioni intercorrenti tra quest'ultima e l'Unione europea. Una valutazione complessiva di tali elementi consente di individuare una base comune di un vero e proprio "diritto europeo dello sport" e di coglierne il progressivo consolidamento all'interno del più ampio contesto del diritto sportivo internazionale.⁹

Nei Trattati istitutivi della Comunità economica europea non erano previste competenze espresse in materia di sport, e per lungo tempo, i sostenitori più rigorosi dell'autonomia del fenomeno sportivo hanno sostenuto la tesi dell'esistenza di una sorta di "zona franca" del diritto sportivo, sottratta all'applicazione delle norme primarie e derivate dall'ordinamento europeo.

Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona in data 1° dicembre 2009, l'articolo 165 TFUE¹⁰ ha tuttavia ricompreso lo sport tra le competenze di sostegno, coordinamento e completamento dell'azione degli Stati membri.

9 S.BASTIANON, B.NASCIMBENE, *Diritto Europeo dello sport*, Torino, 2011, p. 1 ss

10 L'art 165 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), inserito nella Parte terza: *politiche dell'Unione e azioni interne*, Titolo XII: *istruzione, formazione professionale, gioventù e sport*, prevede:

"1. (...) L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale e educativa.

2. L'azione dell'Unione è intesa: (...) a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi.

3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione e sport, in particolare con il Consiglio d'Europa.

4. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo:

- Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando in conformità alla procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adottano azioni di incentivazione ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri,

- Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni".

Il combinato disposto conferisce all'Unione Europea il potere di sostenere e integrare l'azione degli Stati membri nel settore dello sport e introduce nei Trattati europei la base giuridica comune di "un diritto europeo dello sport".

La base giuridica dell'intervento dell'Unione in materia sportiva si fonda sul sistema di attribuzione delle competenze, delineato dall'art. 2 del Trattato di Roma, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) e successivamente codificato negli articoli da 2 a 7 TFUE. Negli ultimi decenni, i principali nodi interpretativi e di coordinamento si sono progressivamente spostati dal piano interno, a quello sovranazionale, dando luogo a un sistema di regolazione multilivello, caratterizzato dalla compresenza e dall'interazione di diversi livelli di regolazione e tutela.

Il sistema europeo costituisce un *unicum* sotto il profilo politico, giuridico e istituzionale. Esso si è progressivamente affermato come ordinamento di riferimento imprescindibile anche per la disciplina delle attività sportive e delle forme associative e societarie. In tale evoluzione, un ruolo determinante è stato svolto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, che ha contribuito a ridefinire il rapporto tra sport e mercato interno. L'ampliamento delle competenze dell'Unione e il completamento del mercato unico hanno progressivamente attratto anche lo sport nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, sia in quanto attività economica in senso lato, sia in quanto settore nel quale operano lavoratori e prestatori di servizi cittadini dell'Unione. Ne discende l'applicabilità al settore sportivo delle libertà fondamentali di circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali.

Come osservato da Colantuoni, l'esperienza dimostra che il processo di integrazione economica europea ha prodotto effetti rilevanti anche in ambiti apparentemente estranei, ma funzionalmente connessi alle aree di intervento dell'Unione. Al fine di individuare gli elementi che hanno maggiormente contribuito alla definizione dell'attuale modello europeo di sport, risulta pertanto imprescindibile un'attenta analisi della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale, attraverso l'applicazione dei principi

La disposizione è improntata alla formulazione della *soft law*, e costituisce una "falsa" base giuridica, proprio perché non consente alle istituzioni europee l'emanazione di atti vincolanti, sicché si trova collocata nell'ambito di una materia che rientra nelle competenze dell'Unione, senza che gli Stati membri abbiano concesso all'UE i necessari poteri legislativi per incidere in tale settore.

D'altro lato la norma ha assunto crescente rilevanza nell'evoluzione del diritto europeo dello sport, in virtù del suo riferimento alla "specificità" ed alla "funzione sociale ed educativa dello sport", che costituisce il risultato di un processo di elaborazione e interpretazione giuridica avvenuto all'interno dell'ordinamento dell'UE. S. LAMARCA, *Sport e diritto europeo*, Torino, 2025, pp. 1 ss.

fondamentali dell'ordinamento europeo, ha svolto un ruolo determinante nel delineare la struttura e i confini dell'odierno sistema sportivo dell'Unione.¹¹

Le regole sportive, pur avendo natura negoziale, sono sottoposte al controllo giurisdizionale nell'ottica di una concezione unitaria dell'ordinamento giuridico e del sistema delle fonti. In tale prospettiva, il ruolo della Corte di giustizia è stato determinante nel rafforzare la tutela dei professionisti e dei cosiddetti "semiprofessionisti" nei confronti delle federazioni sportive. Attraverso pronunce spesso dirompenti, i giudici di Lussemburgo hanno riconosciuto agli atleti la titolarità delle libertà economiche fondamentali sancite dal Trattato di Roma anche nei confronti delle organizzazioni sportive operanti nell'ambito del mercato interno, conferendo a tali libertà efficacia orizzontale nei rapporti con le federazioni. Ne consegue l'applicabilità, in ambito sportivo, del divieto di discriminazione fondata sulla nazionalità (art. 18 TFUE), della libertà di circolazione dei lavoratori (art. 45 TFUE), della libertà di stabilimento (art. 49 TFUE), del principio di mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali (art. 53 TFUE) e della libertà di prestazione dei servizi (art. 56 TFUE). Va inoltre ricordato che il principio di non discriminazione è stato esteso anche ai cittadini degli Stati terzi nei confronti dei quali l'Unione abbia concluso accordi di cooperazione o di associazione.

In tale quadro, viene meno la tradizionale distinzione tra regole sportive meramente tecniche, considerate "indifferenti" rispetto all'ordinamento generale e, pertanto, sottratte al suo controllo, e regole che incidono su interessi giuridicamente protetti e che, per tale ragione, rientrano a pieno titolo nell'ambito dell'ordinamento europeo, risultando soggette al controllo giurisdizionale. Per quanto riguarda l'attività dilettantistica, fino a tempi recenti non si rinvenivano pronunce di particolare rilievo da parte della Corte, principalmente in ragione della natura non economica di tale attività. La dottrina ha tuttavia riconosciuto anche ai dilettanti il diritto alla libertà di circolazione all'interno dell'Unione e il corrispondente diritto all'esercizio della pratica sportiva non professionistica. A tale riguardo, occorre distinguere, tra il lavoratore comunitario dilettante che si trasferisce in un altro Stato membro per svolgervi attività sportiva e il

11 M. PIERINI, *op. cit.* pp. 52 ss

cittadino comunitario che intenda praticare sport dilettantistico in un diverso Stato membro nel quale goda del diritto di soggiorno. Nel primo caso, il fondamento giuridico è rinvenibile nell'art. 7, comma 2, del regolamento 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori e delle loro famiglie all'interno della Comunità, che riconosce il diritto a beneficiare degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei cittadini dello Stato ospitante. Nel secondo caso, il fondamento risiede nella cittadinanza dell'Unione e nei principi generali di eguaglianza e non discriminazione, che impongono il riconoscimento del diritto dei cittadini europei a praticare attività sportiva dilettantistica in condizioni di parità rispetto ai cittadini nazionali.¹²

Lo studio dell'applicazione del diritto dell'Unione europea allo sport impone, pertanto, un'analisi approfondita della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale, mediante pronunce di carattere innovativo, ha progressivamente definito l'ambito e i limiti dell'autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto a quello sovranazionale. Il principio cardine dell'intervento della Corte risiede nell'affermazione secondo cui lo sport, laddove assuma una dimensione economica, rientra a pieno titolo nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione. Ne consegue che, qualora l'attività sportiva presenti elementi riconducibili a un'attività lavorativa o imprenditoriale, essa deve conformarsi alle norme europee in materia di libertà fondamentali e di concorrenza. Una tappa fondamentale di tale evoluzione è rappresentata dalle principali pronunce giurisprudenziali che verranno di seguito analizzate:

- Walrave e Koch¹³ (1974) – Con la sentenza *Walrave e Koch*, la Corte di giustizia ha affermato che le disposizioni del Trattato in materia di libera circolazione dei lavoratori trovano applicazione anche nel settore sportivo nella misura in cui l'attività sportiva costituisca un'attività economica. Pur riconoscendo l'autonomia delle regole puramente tecnico sportive, la Corte ha chiarito che non possono essere sottratte al controllo comunitario le disposizioni sportive che incidano sul rapporto di lavoro o sull'accesso all'attività professionistica.

¹² L.DI NELLA, *Manuale di diritto dello sport*, Napoli, 2021, pp 42 ss

¹³ Sentenza della Corte del 12 dicembre 1974, causa 33/74, *Walrave e Koch*

In tale occasione, i giudici europei furono chiamati a pronunciarsi sulla compatibilità con il diritto dell'Unione di un regolamento dell'Unione Ciclistica Internazionale (UCI), il quale prevedeva che, nelle gare internazionali di mezzofondo - disciplina in cui i ciclisti competono nella scia di motociclette guidate dai propri allenatori - l'allenatore dovesse possedere la stessa nazionalità del ciclista. Due allenatori olandesi, esclusi dalla partecipazione in quanto allenatori di ciclisti belgi, contestarono la legittimità di tale disposizione, ritenendola una restrizione alla libertà di esercizio dell'attività professionale in un altro Stato membro.

La Corte di giustizia ha affermato il principio secondo cui, qualora l'attività sportiva sia svolta nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato o di una prestazione di servizi retribuita, come nel caso degli atleti professionisti o semiprofessionisti, essa costituisce un'attività economica rientrante nell'ambito di applicazione degli artt. 45 e 49 TFUE. Tuttavia, la Corte ha precisato che le norme emanate dall'UCI, in quanto aventi natura "meramente sportiva", non ricadevano nella sfera di applicazione del Trattato, poiché il diritto dell'Unione allo sport esclusivamente in relazione alla sua dimensione economica e non a quella tecnico-sportiva.

In conclusione, la Corte ha riconosciuto che lo sport professionistico è pienamente soggetto al diritto dell'Unione europea, pur non essendo espressamente menzionato nelle disposizioni del Trattato; nondimeno i principi di non discriminazione e di libera circolazione non trovano applicazione con riferimento a quelle regole che, per loro stessa natura, risultino puramente sportive.¹⁴

- Donà¹⁵ (1976) – Con la sentenza *Donà*, la Corte di giustizia ha ulteriormente precisato che le restrizioni fondate sulla nazionalità, imposte dalle federazioni sportive ai calciatori professionisti, sono incompatibili con l'art 45 TFUE, salvo che siano giustificate da motivi non economici e strettamente connessi alla specificità dell'attività sportiva.

14 S.LAMARCA, *op. cit.* p. 19 ss

15 Sentenza della Corte del 14 luglio 1976, causa 13/76, *Gaetano Donà contro Mario Mantero*

La vicenda oggetto della pronuncia vide coinvolti Mario Mantero, presidente del Rovigo calcio, militante nel campionato di serie D, Gaetano Donà, cittadino italiano impiegato a Bruxelles presso il Segretariato generale della Comunità economica europea, e Wilma Viscardini, moglie di Donà e assistente di Diritto delle Comunità europee presso l'Università di Padova. In previsione di una possibile riapertura delle frontiere calcistiche italiane, Mantero manifestò l'intenzione di ingaggiare un calciatore straniero e, a tal fine incaricò Donà di individuare in Belgio giocatori disponibili a trasferirsi in Italia. Il 19 aprile 1973 Donà pubblicò un annuncio sul periodico belga *Sportif*, al quale risposero diversi calciatori professionisti.

Successivamente, Mantero decise di non dare seguito alle proposte pervenute e rifiutò di rimborsare a Donà le spese sostenute per la pubblicazione dell'inserzione, ritenendo l'iniziativa non tempestiva alla luce del perdurante divieto, previsto dai regolamenti calciatori stranieri. A seguito del mancato pagamento, Donà adì l'autorità giudiziaria nei confronti di Mantero, affidando la difesa alla moglie.

Con l'ordinanza del 7 febbraio 1976, il giudice di Rovigo, investito della controversia, dispose la sospensione del procedimento e sottopose alla Corte di giustizia della comunità europea una questione pregiudiziale, volta a chiarire se il diritto di un cittadino comunitario di esercitare un'attività economica in un altro Stato membro potesse estendersi anche ai calciatori professionisti e se disposizioni emanate da un ente di natura privata, quale la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), potessero legittimamente limitare la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità.

Nel frattempo, la FIGC avviò un'inchiesta interna al fine di accertare se la controversia tra Mantero e Donà fosse stata promossa artificiosamente, con il sostegno o su sollecitazione di società interessate alla riapertura delle frontiere sportive. Interpellati dalla stampa, Mantero e Viscardini, rivendicarono la genuinità dell'iniziativa, dichiarando di essere stati mossi esclusivamente da ragioni di principio: Mantero qualificò come "illiberali" le norme federali che impedivano a un lavoratore, "sia pure del pallone", di prestare la propria opera presso una società di

un altro Stato membro della Comunità europea, mentre Viscardini sottolineò come l'azione giudiziaria trovasse fondamento in una sincera ispirazione europeista.

Con sentenza del 14 luglio 1976, la Corte di giustizia, riunita a Lussemburgo, accolse le argomentazioni di Donà, affermando che l'attività dei calciatori professionisti rientra nell'ambito di applicazione della libera circolazione dei lavoratori sancita dal Trattato e che le normative federali di carattere restrittivo devono essere conformi ai principi del diritto comunitario.¹⁶

- Bosman¹⁷ (1995) – La sentenza *Bosman* rappresenta la svolta più rilevante e incisiva nella giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di sport, avendo profondamente rivoluzionato il sistema dei trasferimenti dei calciatori professionisti. Con tale pronuncia, la Corte ha dichiarato contrarie al diritto dell'Unione sia le norme che subordinavano il trasferimento di un calciatore alla corresponsione di un'indennità anche dopo la scadenza del contratto di lavoro, sia le disposizioni che limitavano il numero di calciatori cittadini di altri Stati membri tesserabili o schierabili da una società. La Corte ha ribadito, in modo inequivoco, che i calciatori professionisti devono essere qualificati come lavoratori ai sensi del diritto dell'Unione e che qualsiasi restrizione ingiustificata alla loro libertà di circolazione integra una violazione del Trattato.

La controversia trae origine dalla vicenda di Jean-Marc Bosman, centrocampista professionista tesserato per il RFC Liège, società militante nella prima divisione del campionato belga. Nel 1990, giunto alla scadenza del proprio contratto di lavoro, Bosman ricevette un'offerta dall'Union Sportive de Dunkerque, club della seconda divisione francese. All'epoca, la normativa sportiva vigente subordinava il trasferimento di un calciatore, anche in assenza di un vincolo contrattuale, al consenso della società di appartenenza e prevedeva, in ogni caso, il pagamento di un'indennità di trasferimento da parte della nuova società. Tale sistema produceva come effetto quello di mantenere in capo al club cedente i diritti sportivi sull'atleta,

16 A.MOLINARI, *Il ritorno dei calciatori stranieri in Italia: la riapertura delle frontiere calcistiche (1976-1980)*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 2021

17 Sentenza della Corte del 15 dicembre 1995, causa 415/93, *Bosman*

limitando in modo significativo la possibilità per il calciatore di cambiare squadra e ostacolando di conseguenza, la libera circolazione dei lavoratori all'interno del mercato europeo.

Con la sentenza Bosman del 15 dicembre 1995, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha applicato l'art. 48 del Trattato CEE (oggi articolo 45 TFUE), dichiarando l'incompatibilità con il diritto comunitario delle disposizioni emanate dalle federazioni calcistiche nazionali e internazionali che subordinavano il trasferimento di un calciatore professionista, cittadino di uno Stato membro, alla corresponsione di un'indennità in favore della società di provenienza, anche dopo la scadenza del contratto di lavoro. La Corte ha altresì ritenuto contrarie al diritto dell'Unione le norme federali che imponevano alle società sportive, nell'ambito delle competizioni organizzate dalle federazioni nazionali, limiti al numero di calciatori professionisti cittadini di altri Stati membri schierabili in campo.¹⁸

La pronuncia Bosman ha avuto una portata storica e sistemica, segnando una svolta decisiva nei rapporti tra diritto dell'Unione europea e ordinamento sportivo. Essa ha determinato l'abolizione delle cosiddette quote di stranieri nei campionati nazionali e ha imposto una profonda revisione del sistema dei trasferimenti, sancendo il principio secondo cui i calciatori professionisti devono essere considerati a tutti gli effetti lavoratori ai sensi del diritto dell'Unione. A partire da tale decisione, lo sport professionistico è stato ricondotto pienamente nell'ambito di applicazione delle libertà fondamentali del mercato interno, ponendo le basi per un nuovo equilibrio tra l'autonomia dell'ordinamento sportivo e rispetto delle norme comunitarie.

- Deliegè¹⁹ (2000) – Con la sentenza *Deliegè*, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha individuato un'ulteriore ipotesi di deroga all'applicazione delle norme del Trattato CE in ambito sportivo, contribuendo a delineare con maggiore

18 G.VIDIRI, *Profili societari ed ordinamentali delle recenti modifiche alla legge 23 marzo 1981 n. 91*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1997

19 Sentenza della Corte dell'11 aprile 2000, cause riunite 51/96 e 191/97, *Deliegè*

precisione i confini tra l'autonomia regolamentare delle federazioni sportive e il rispetto delle libertà fondamentali del mercato interno.

La controversia trae origine dal ricorso presentato da una judoka belga, esclusa dalla partecipazione a una competizione internazionale di judo dalla propria federazione nazionale in ragione dei piazzamenti conseguiti in precedenti gare ufficiali. La ricorrente contestava la legittimità delle norme federali che subordinavano la partecipazione alle competizioni internazionali al rilascio di un'autorizzazione o un provvedimento di selezione da parte della federazione nazionale, sostenendo che tali disposizioni violassero la libertà di prestazione dei servizi garantita dall'art. 49 del Trattato CE (oggi articolo 56 TFUE).

Investita della questione in via pregiudiziale, la Corte ha osservato che, sebbene i criteri di selezione e le limitazioni quantitative dei partecipanti possano, di fatto, restringere l'accesso alle competizioni, tali restrizioni sono intrinseche all'organizzazione di manifestazioni sportive di alto livello e, in quanto tali, non integrano di per sé una violazione del diritto dell'Unione. La Corte ha affermato che spetta ai soggetti competenti quali gli organizzatori dei tornei, le federazioni sportive o le associazioni di atleti professionisti - adottare regole e criteri di selezione, purché questi siano fondati su principi oggettivi, trasparenti e non discriminatori.

Il principio di selezione è stato qualificato come elemento essenziale e fisiologico dell'attività sportiva e, pertanto, non può essere considerato un ostacolo alla libera prestazione dei servizi, salvo il caso in cui sia applicato in modo discriminatorio. La Corte, concentrandosi esclusivamente sul loro carattere sportivo delle disposizioni controverse, non ha esaminato i loro eventuali effetti anticoncorrenziali, precisando che le norme federali relative alla selezione degli atleti rientrano nell'ambito dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, purché non comportino discriminazioni dirette o indirette fondate sulla nazionalità.

In conclusione, la sentenza Deliège ha ribadito che lo sport può beneficiare di una deroga all'applicazione del diritto comunitario, ma esclusivamente entro limiti rigorosi nel rispetto dei criteri giuridici già elaborati dalla giurisprudenza della Corte in altri

settori, in particolare quelli di proporzionalità, non discriminazione e necessità in relazione alla finalità sportiva perseguita.²⁰

- Meca – Medina e Majcen²¹ (2006) – La sentenza *Meca – Medina e Majcen* segna una tappa decisiva nel processo di delimitazione dei rapporti tra l'autonomia dell'ordinamento sportivo e l'applicazione del diritto dell'Unione europea, in particolare in materia di concorrenza e di libera prestazione di servizi. La controversia trae origine dalla denuncia presentata da due nuotatori professionisti avverso alcune disposizioni regolamentari del Comitato Internazionale Olimpico (CIO) e della Federazione Internazionale di Nuoto (FINA) in materia di controlli antidoping, ritenute incompatibili con gli articoli 81 e 82 del Trattato CE (oggi articoli 101 TFUE²² e 102 TFUE). I ricorrenti sostenevano che tali norme configurassero un accordo tra associazioni di imprese volto a restringere la concorrenza nel mercato sportivo e, pertanto, una violazione del diritto dell'Unione. La vicenda, caratterizzata da un articolato iter procedurale, si sviluppò attraverso più fasi:

- a) i due atleti furono inizialmente riconosciuti responsabili di una violazione delle norme antidoping della FINA e sanzionati con una squalifica di quattro anni;
- b) il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna confermò la squalifica, successivamente ridotta a due anni;
- c) i nuotatori, anziché impugnare la decisione dinanzi al Tribunale federale svizzero, presentarono una denuncia alla Commissione europea, sostenendo l'incompatibilità delle norme antidoping con il diritto della concorrenza;
- d) la Commissione respinse la denuncia;
- e) tale decisione fu impugnata dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, che ne confermò la legittimità;

20 M. COLUCCI, *L'autonomia e la specificità dello sport nell'Unione Europea. Alla ricerca di norme sportive necessarie, proporzionali e di "buon senso"*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, 2006

21 Sentenza della Corte del 18 luglio 2006, causa 519/04, *Meca – Medina e Majcen*

22 L'art. 101, paragrafo 1 del TFUE vieta qualsiasi accordo tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate che incidono sul commercio tra paesi dell'UE che potrebbero impedire, limitare o falsare la concorrenza.

f) infine, la sentenza del Tribunale venne impugnata davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea.²³

Con sentenza del 18 luglio 2006, la Corte di giustizia annullò la decisione del Tribunale per errore di diritto, ma confermò nel merito la legittimità delle norme antidoping contestate. In particolare, la Corte affermò che tali regole, pur potendo determinare restrizioni alla concorrenza, devono essere valutate alla luce del loro oggetto e delle finalità perseguite. Qualora le restrizioni risultino strettamente necessarie a garantire il corretto svolgimento delle competizioni sportive e la lealtà agonistica, esse non violano l'articolo 101 TFUE.

La Corte precisò, inoltre, che per sottrarsi al divieto sancito dall'articolo 101, comma 1 TFUE, le restrizioni devono limitarsi a quanto necessario per il conseguimento di obiettivi legittimi di interesse generale, quali la tutela della salute degli atleti e la regolarità delle competizioni. Nel caso di specie, non essendo stati forniti elementi idonei a dimostrare che le soglie di tolleranza del nandrolone fossero eccessive o discriminatorie, la Corte ritenne che le norme federali e le relative sanzioni non eccedessero quanto necessario per assicurare il corretto svolgimento delle gare.

Pur annullando la sentenza di primo grado, la Corte respinse il ricorso dei due atleti, sancendo un principio di portata generale: le regole sportive, anche quando producono effetti economici, non sono automaticamente escluse dall'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea, ma devono essere valutate in concreto sulla base dei criteri di proporzionalità, necessità e coerenza rispetto alle finalità sportive perseguite. La pronuncia Meca – Medina ha così segnato il superamento della tradizionale distinzione tra regole “meramente sportive” e regole “economiche”, introducendo un approccio sostanziale fondato sull'analisi degli effetti concreti delle norme sportive sull'ordinamento dell'Unione e rappresentando un punto di equilibrio tra l'autonomia dell'ordinamento sportivo e il rispetto delle libertà fondamentali del mercato interno.²⁴

23 S.BASTIANON, *I confini dell'antitrust: diseguaglianze sociali, diritti individuali, concorrenza*, Torino, 2023, pp 1 ss

24 M. PIERINI, *op,cit*, p 66

- Biffi²⁵ (2019) – La pronuncia *Biffi* rappresenta un rilevante sviluppo nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di divieto di discriminazione e di libertà di circolazione dei cittadini dell'Unione, applicati al contesto dello sport amatoriale.

La controversia trae origine dalla modifica, intervenuta nel 2016, del regolamento della federazione tedesca di atletica leggera, la quale aveva eliminato la possibilità per i cittadini di altri Stati membri di partecipare ai campionati nazionali nella categoria senior alle medesime condizioni riservate ai cittadini tedeschi. In conseguenza di tale modifica, il sig. Daniele Biffi, cittadino italiano residente in Germania e già partecipante, dal 2012, alle competizioni nazionali di atletica, veniva escluso dalla partecipazione a pieno titolo, potendo gareggiare unicamente “come esterno” o “fuori classifica”, senza accesso alle fasi finali né possibilità di conseguire il titolo di campione nazionale.

Il giudice nazionale adito ha sottoposto alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale, chiedendo se una simile normativa federale fosse compatibile con il diritto dell'Unione, in particolare con gli articoli 18 TFUE (divieto di discriminazione in ragione della cittadinanza), 21 TFUE (libera circolazione dei cittadini dell'Unione) e 165 TFUE (promozione della dimensione europea dello sport).

Con sentenza del 13 giugno 2019, la Corte ha affermato che il diritto dell'Unione osta a una normativa federale che limiti la partecipazione di un cittadino dell'Unione, residente da lungo tempo nello Stato membro ospitante, alle competizioni nazionali amatoriali, salvo che tale limitazione sia giustificata da obiettivi legittimi e risulti proporzionata al loro perseguimento. La Corte ha altresì riconosciuto che può risultare legittimo riservare il titolo di campione nazionale ai soli cittadini dello Stato membro, in quanto l'elemento della cittadinanza può essere considerato parte integrante della nozione stessa di titolo nazionale.

25 Sentenza della Corte del 13 giugno 2019, causa 22/18, *Biffi*

Tuttavia, ogni ulteriore restrizione della partecipazione deve essere sottoposta a un rigoroso scrutinio di proporzionalità, non potendo tradursi in una discriminazione ingiustificata ai danni dei cittadini dell'Unione. La sentenza *Biffi* estende, pertanto, all'applicazione dei principi fondamentali del diritto dell'Unione anche allo sport amatoriale, riaffermando il valore orizzontale della cittadinanza europea e dei diritti ad essa connessi.²⁶

- International Skating Union/ISU²⁷ (2020) - A seguito di una denuncia presentata da due pattinatori professionisti, la Commissione europea, con decisione dell'8 dicembre 2017, ha ritenuto che talune disposizioni regolamentari adottate dall'International Skating Union (ISU) integrassero un accordo restrittivo della concorrenza ai sensi dell'articolo 101 TFUE, in quanto idonee a impedire a operatori terzi l'organizzazione di competizioni alternative a quelle ufficiali, precludendo loro l'accesso ai servizi essenziali forniti dagli atleti.

L'ISU ha impugnato la decisione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, il quale, con sentenza del 16 dicembre 2020, ha confermato la fondatezza della valutazione della Commissione con riferimento alle norme di previa autorizzazione e di ammissibilità alle competizioni, ritenendo tuttavia illegittima la parte della decisione concernente il sistema arbitrale obbligatorio.

Successivamente, la Corte di giustizia dell'Unione europea, riunita in Grande Sezione, ha respinto l'impugnazione principale proposta dall'ISU e accolto l'impugnazione incidentale presentata dagli atleti e dalla European Elite Athletes Association, ristabilendo la piena validità della decisione della Commissione anche con riguardo alle disposizioni in materia arbitrale.

La Corte ha così affermato che le federazioni sportive, qualora esercitino poteri regolamentari idonei a incidere sul mercato, sono tenute al rispetto dei principi di oggettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, non potendo avvalersi della propria posizione dominante per ostacolare o restringere la

²⁶ L'esclusione di cittadini di altri Stati membri dai campionati nazionali di atletica leggera nella categoria senior, a livello amatoriale, può essere contraria al diritto dell'Unione, in *Il Diritto dell'Unione Europea*, 2019

²⁷ Sentenza della Corte del 16 dicembre 2020, causa 93/18, *International Skating Union/Commissione*

concorrenza. La pronuncia ISU costituisce, pertanto, un fondamentale punto di riferimento nella definizione dei limiti dell'autonomia regolamentare delle federazioni sportive rispetto all'applicazione del diritto della concorrenza dell'Unione europea.²⁸

- Superlega²⁹ (2023) – La controversia relativa alla cosiddetta *Superlega* ha sottoposto alla Corte di giustizia una delle questioni più complesse degli ultimi anni in ordine al rapporto tra governance sportiva e diritto della concorrenza dell'Unione. In seguito all'annuncio, nel 2021, del progetto di creazione di una competizione calcistica europea alternativa a quelle organizzate dalla UEFA, promosso dalla European Super League Company S.L., la FIFA e la UEFA hanno adottato un comunicato congiunto nel quale manifestavano l'intenzione di adottare ogni misura necessaria per impedire la realizzazione della nuova competizione, ritenuta lesiva dell'unità del sistema sportivo europeo.

La società promotrice ha adito il Tribunale commerciale di Madrid, il quale, con ordinanza n. 14/2021, ha concesso una misura cautelare a tutela della concorrenza, inibendo a FIFA e UEFA l'adozione di comportamenti idonei a ostacolare l'attuazione del progetto. Contestualmente, il medesimo giudice ha disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, chiedendo se la condotta delle due federazioni potesse integrare un accordo restrittivo della concorrenza ai sensi dell'articolo 101 TFUE ovvero un abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 102³⁰ TFUE.³¹

28 Raccolta della giurisprudenza, causa C-124/21 P *International Skating Union contro Commissione europea e a.* Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 dicembre 2023, in eur-lex.europa.eu

29 Sentenza della Corte del 21 dicembre 2023, causa 333/21, *European Superleague Company SL*

30 Art. 102 TFUE, È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare: a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque; b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori; c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza; d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

31 A. MERONE, *Il caso Superlega e la decisione della Corte di Giustizia Europea*, in *Rivista Judicium*, Pacini Giuridica, 2023

Con sentenza del 21 dicembre 2023, la Corte di Giustizia ha accertato che FIFA e UEFA, in quanto soggetti investiti di poteri regolamentari e commerciali nel mercato delle competizioni calcistiche, dispongono di un potere di fatto idoneo a determinare le condizioni di accesso al mercato per operatori concorrenti.

L'esercizio di tale potere, in assenza di criteri chiari, oggettivi, trasparenti e non discriminatori, determina una situazione di conflitto di interessi e può configurare una restrizione della concorrenza per oggetto, nonché un abuso di posizione dominante.

La Corte ha ribadito che qualsiasi sistema di previa autorizzazione per l'organizzazione di competizioni sportive deve rispettare i principi di proporzionalità, trasparenza, imparzialità e non discriminazione, risultando altrimenti incompatibile con gli articoli 101 e 102 TFUE. La sentenza *Superlega* non nega la specificità del modello sportivo europeo, ma ne riafferma la necessaria subordinazione ai principi fondamentali dell'ordinamento dell'Unione, completando così un percorso giurisprudenziale volto a garantire un equilibrio tra autonomia dell'ordinamento sportivo e tutela della concorrenza.³²

- Diarra³³ (2024) – La pronuncia si inserisce in un contesto giurisprudenziale dell'Unione europea in costante e rapida evoluzione, richiamando, per portata sistemica, la storica pronuncia *Bosman* e anticipando sviluppi di particolare rilievo in materia di diritto sportivo europeo. Già nel biennio 2024-2025, infatti, ulteriori decisioni della Corte hanno affrontato questioni affini relative ai contratti dei giovani atleti e ai trasferimenti internazionali, contribuendo a delineare con maggiore chiarezza i limiti dell'autonomia regolamentare delle organizzazioni sportive rispetto ai principi fondamentali dell'ordinamento dell'Unione.

Parallelamente, soggetti rappresentativi del settore, quali *European Leagues* e *FIFPRO*, hanno presentato reclami alla Commissione europea, denunciando un presunto abuso di posizione dominante da parte della FIFA nella gestione e

32 A. CARAVITA DI TORITTO, *Lineamenti di Diritto Sportivo*, Torino, 2024, p.31

33 Sentenza della Corte del 4 ottobre 2024, causa C-650/22, in *eur-lex.europa.eu*

nell'organizzazione delle competizioni internazionali. In tale prospettiva, la sentenza *Diarra* non si limita alla risoluzione di una controversia individuale, ma assume una valenza sistemica, avviando un processo di revisione critica dell'intero assetto regolamentare FIFA e sottolineando l'esigenza di un suo adeguamento alle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di libera circolazione.

Essa rappresenta, pertanto, un ulteriore e significativo passaggio nel percorso giurisprudenziale volto alla definizione di un equilibrio più coerente e sostenibile tra l'autonomia dell'ordinamento sportivo e il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento dell'Unione europea.

Capitolo II

Tutela minorile e regolamentazione FIFA:disciplina e strumenti operativi

SOMMARIO: 2.1 FIFA e tutela dei minori: RSTP, articolo 19 e 19bis. - 2.2 TMS e la giurisprudenza TAS/CAS: strumenti e casi rilevanti. - 2.3 Criticità tra tutela minorile e libero trasferimento.

2.1 FIFA e tutela dei minori: RSTP, articolo 19 e 19bis

La regolamentazione dei trasferimenti dei calciatori minorenni rappresenta, allo stato attuale, una delle tematiche più sensibili e complesse dell'ordinamento sportivo internazionale. L'intensificazione degli interessi economici connessi al calcio professionistico, unitamente al progressivo coinvolgimento di atleti in età sempre più precoce, ha accresciuto il rischio di fenomeni di sfruttamento e abuso ai danni dei minori.

In tale prospettiva, si è resa necessaria l'adozione di un apparato normativo particolarmente rigoroso, volto a garantire una tutela effettiva del calciatore non ancora maggiorenne.

In questo contesto si colloca il *Regulations on the Status and Transfer of Players* (RSTP), adottato dalla *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA), con particolare riferimento agli articoli 19 e 19 bis, che costituiscono il fulcro della disciplina in materia di protezione dei minori.

L'articolo 19, rubricato "*Protezione dei minori*", stabilisce, in via generale che:

A) i trasferimenti internazionali di calciatori sono consentiti esclusivamente qualora il giocatore abbia compiuto il diciottesimo anno di età.

A tale regola generale si applicano le seguenti eccezioni:

B) i genitori del calciatore si trasferiscono nel Paese in cui ha sede il nuovo club per motivi indipendenti dall'attività calcistica.

- C) il calciatore, di età compresa tra i 16 e i 18 anni, si trasferisce all'interno del territorio dell'Unione europea (UE) o dello Spazio economico europeo (SEE), ovvero il trasferimento avviene tra due società appartenenti alla medesima federazione nazionale. In tale ipotesi, il nuovo club è tenuto a rispettare i seguenti obblighi minimi:
- garantire al calciatore un'adeguata istruzione e/o formazione calcistica conforme ai più elevati standard nazionali;
 - assicurare un percorso scolastico, accademico o professionale che consenta al minore di intraprendere una carriera alternativa qualora l'attività calcistica professionistica venga interrotta;
 - adottare tutte le misure necessarie a garantire un'adeguata assistenza al minore, incluse soluzioni abitative idonee (presso una famiglia ospitante o strutture del club) e la nomina di un tutore interno;
 - fornire alla federazione competente prova documentale del rispetto dei suddetti obblighi al momento del tesseramento.
- D) il calciatore risiede entro 50 km da un confine nazionale e il club presso il quale intende tesserarsi è parimenti situato entro 50 km dal medesimo confine; in tal caso, la distanza complessiva tra il domicilio del calciatore e la sede del club non può superare i 100 km. Il calciatore deve continuare a risiedere presso il proprio domicilio, e le federazioni interessate devono prestare il loro consenso espresso.
- E) il calciatore è temporaneamente autorizzato a risiedere nel Paese di destinazione ed è stato riconosciuto dalle autorità competenti come persona vulnerabile o bisognosa di protezione internazionale, a seguito della fuga dal Paese di origine per motivi umanitari e in assenza dei genitori. In tali ipotesi, qualora il minore sia formalmente riconosciuto come rifugiato o persona protetta, può essere tesserato presso un club professionistico o dilettantistico; qualora, invece, sia riconosciuto esclusivamente come richiedente asilo o soggetto vulnerabile, il tesseramento è consentito

unicamente presso un club dilettantistico, restando precluso il tesseramento professionistico fino al compimento del diciottesimo anno di età.

- F) il calciatore è studente e si trasferisce temporaneamente, senza i genitori, in un altro Paese per motivi di studio nell'ambito di un programma di scambio. In tal caso, la durata del tesseramento non può eccedere un anno e il club di destinazione deve essere esclusivamente dilettantistico, non potendo intrattenere legami giuridici, finanziari o di fatto con società professionistiche.

Le disposizioni dell'articolo 19 si applicano altresì ai calciatori che non siano mai stati precedentemente tesserati, che non siano cittadini del Paese della federazione presso la quale intendono registrarsi per la prima volta e che non abbiano risieduto ininterrottamente in tale Paese negli ultimi cinque anni.

- G) qualora il calciatore minorenni abbia compiuto almeno dieci anni di età, la Camera per lo Status dei Calciatori del Tribunale del Calcio FIFA deve preventivamente approvare:

- il trasferimento internazionale ai sensi del paragrafo C);

- il primo tesseramento ai sensi del paragrafo D);

- il primo tesseramento di un minore straniero che non abbia risieduto ininterrottamente per almeno cinque anni nel Paese della federazione interessata. Tale approvazione è necessaria prima di qualsiasi richiesta di *International Transfer Certificate* (ITC) e/o di primo tesseramento.

- H) qualora il calciatore minorenni abbia meno di dieci anni, spetta alla federazione che intende procedere al tesseramento verificare e garantire, su richiesta del club, che le circostanze del caso rientrino inequivocabilmente in una delle eccezioni previste dall'articolo 19, prima di procedere alla registrazione.

- I) una federazione può, inoltre, richiedere alla Camera per lo Status dei Calciatori una *Limited Minor Exemption* (LME), che, se concessa, consente, a condizioni specifiche

l'esonero a taluni obblighi applicativi previsti per i minori dilettanti tesserati presso club puramente dilettantistici.

- J) un club che tesseri un calciatore minorenni, a seguito di trasferimento nazionale o internazionale o di primo tesseramento, è gravato da un dovere di cura nei confronti del minore, dovendo adottare tutte le misure necessarie a proteggerlo da qualsiasi forma di abuso e a garantirgli l'accesso a un'istruzione conforme agli standard nazionali.
- K) le procedure relative alla presentazione delle domande alla Camera per lo Status dei Calciatori sono disciplinate dal Regolamento procedurale del Tribunale del Calcio FIFA.

L'articolo 19 bis rubricato "*Registrazione e segnalazione dei minori presso le accademie*", stabilisce che:

- A) i club che gestiscono un'accademia, sia all'interno della propria struttura sia tramite entità giuridiche, finanziarie o di fatto ad essa collegate, sono tenuti a segnalare alla federazione di appartenenza tutti i minori che frequentano l'accademia, indipendentemente dall'avvenuto tesseramento.
- B) ogni federazione deve richiedere alle accademie private prive di legami con club professionistici di segnalare tutti i minori iscritti; essa è altresì tenuta a denunciare alle autorità competenti qualsiasi illecito accertato, adottando tutte le misure necessarie per la protezione dei minori da potenziali abusi.
- C) ogni federazione deve istituire e mantenere un registro dei minori segnalati, contenente almeno i seguenti dati: nome completo, nazionalità, data di nascita, Paese d'origine o di precedente domicilio, eventuale agente e club o accademia di riferimento.
- D) un club che intenda collaborare con un'accademia privata deve:
 - notificare tale collaborazione alla propria federazione;
 - assicurarsi che l'accademia segnali i propri calciatori alla federazione territoriale competente;

- verificare che l'accademia adotti misure adeguate di tutela dei minori;
 - segnalare alle autorità competenti eventuali illeciti di cui venga a conoscenza.
- E) con l'atto di segnalazione, le accademie e i calciatori si impegnano a svolgere l'attività calcistica nel rispetto degli Statuti FIFA e dei principi etici dello sport organizzato.
- F) le federazioni devono inoltre segnalare alla FIFA ogni minore che frequenti un'accademia nel proprio territorio qualora non sia cittadino del Paese di domicilio della federazione o non vi abbia risieduto ininterrottamente negli ultimi cinque anni; tali segnalazioni devono includere una valutazione preliminare circa la conformità del caso ai requisiti dell'articolo 19.
- G) qualsiasi violazione delle presenti disposizioni è soggetta a sanzioni da parte della Commissione Disciplinare FIFA, in conformità con il Codice Disciplinare FIFA.³⁴

2.2 TMS e la giurisprudenza TAS/CAS: strumenti e casi rilevanti

Il *Transfer Matching System* (TMS) costituisce una piattaforma informatica internazionale ideata dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA) con la finalità di rendere i trasferimenti di calciatori tra club appartenenti a federazioni diverse più efficienti, trasparenti e pienamente tracciabili.

L'accesso al TMS è riservato esclusivamente agli utenti autorizzati, ossia ai club e alle federazioni debitamente registrati, i quali possono gestire e monitorare, per via telematica, l'intero procedimento di trasferimento internazionale dei calciatori.

La gestione e l'amministrazione del sistema sono affidate al *Player Registration and Transfer Data Department*, incardinato all'interno della Divisione Legale e Compliance della FIFA. Tale dipartimento persegue l'obiettivo primario di assicurare il corretto funzionamento del mercato dei trasferimenti, promuovendo principi di efficienza, trasparenza e uniformità procedurale.

³⁴ Traduzione del testo non ufficiale. Consultabile in:
<https://digitalhub.fifa.com/m/696d877ea35ca761/original/Regulations-on-the-Status-and-Transfer-of-Players-January-2025-edition.pdf>

Nell'ambito delle proprie competenze regolamentari, tecnologiche e di vigilanza, la FIFA si impegna altresì a sviluppare strumenti e servizi di elevata qualità, idonei a soddisfare le esigenze operative e di conformità normative (*compliance*) dei diversi stakeholder del sistema calcistico internazionale.³⁵

Una funzione ulteriore, e di particolare rilievo giuridico, del TMS è quella di contribuire alla tutela dei calciatori minorenni, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, nei quali le condizioni di vulnerabilità socio-economica accrescono il rischio di operazioni irregolari o illecite. In tale prospettiva, il sistema si configura come uno strumento di controllo preventivo e di contrasto ai fenomeni di sfruttamento dei minori nell'ambito dei trasferimenti internazionali.³⁶

Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS/CAS) si è pronunciato in numerose controversie concernenti l'applicazione delle norme FIFA in materia di trasferimenti internazionali e l'utilizzo del TMS. Tra le decisioni di maggiore rilievo si annoverano, in particolare, i casi *Gaël Kakuta* e *Elxan Oglu Taghizada*, che hanno contribuito a delineare i confini interpretativi della disciplina sulla tutela dei minori.

Nel caso *Gaël Kakuta*, il calciatore franco – congolese era stato tesserato presso il Lens Football Club dal 1999 al 2007. Nel marzo di quest'ultimo anno, il Chelsea FC manifestò interesse per il giocatore, nonostante l'esistenza di un vincolo contrattuale che lo legava al club francese sino al 2009. Tale vincolo, qualificato come contratto di formazione, impediva al calciatore di sottoscrivere accordi con altre società, anche dopo il compimento del sedicesimo anno di età, a pena dell'avvio di procedimenti disciplinari da parte della FIFA. Nonostante l'opposizione del Lens, Kakuta sottoscrisse un accordo con il club inglese al compimento dei 16 anni. In assenza di un'intesa economica tra le due società, il club francese presentò reclamo alla FIFA. Con decisione del 3 settembre 2009, la *Dispute Resolution Chamber* ritenne il Chelsea responsabile di aver indotto il calciatore alla risoluzione unilaterale del contratto e irrogò una sanzione di euro 780.000 nei confronti del

35 Consultabile in: <https://inside.fifa.com/transfer-system/player-transfers>

36 A. CRISCI, *Il ruolo del transfer matching system nell'ambito del primo tesseramento e del trasferimento internazionale dei minori*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, 2010

giocatore e di euro 130.000 nei confronti del club inglese, a titolo di risarcimento in favore del Lens, disponendo altresì il blocco temporaneo del mercato in entrata per il Chelsea.

Il club londinese propose immediato ricorso al TAS, il quale sospese l'esecuzione delle sanzioni, rilevando che il contratto sottoscritto da Kakuta con il Lens aveva natura meramente formativa e che, trattandosi di un calciatore minorenni, egli non avrebbe potuto validamente stipulare un contratto da professionista.

Un ulteriore caso emblematico è rappresentato dalla vicenda *Eldar Elxan Oglu Taghizada*. Il calciatore azero, nato nel 2003, ha militato nel Neftci PFK dal 2012 al 2016, per poi trasferirsi in Spagna, dove ha ottenuto un visto per motivi di studio. Successivamente, ha partecipato a competizioni giovanili e regionali fino al 2019, anno in cui ha raggiunto la categoria *Juvenil Primera División*. Nel 2020, il giocatore ha sottoscritto un accordo con il club francese Clermont Foot 63 SASP.

In data 9 gennaio 2020, la federazione francese, tramite il TMS, ha presentato alla FIFA una richiesta di approvazione preventiva da parte della *Sub-Committee on Players' Status* per il rilascio del Certificato di Trasferimento Internazionale (*International Transfer Certificate – ITC*), necessario al tesseramento del giocatore. La federazione spagnola si è tuttavia opposta, sostenendo che il calciatore non risultava registrato presso il proprio database federale, essendo stato tesserato esclusivamente a livello regionale.

Con decisione del 13 novembre 2020, il TAS ha dichiarato inammissibile la richiesta avanzata dalla federazione francese e dal club Clermont Foot, rilevando che il trasferimento internazionale di un calciatore minorenni non può essere autorizzato se non al compimento della maggiore età. Il Collegio arbitrale ha inoltre precisato che le eccezioni previste dall'articolo 19 RSTP, che consentono il trasferimento di minori all'interno dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, devono essere applicate in modo rigoroso e soltanto in presenza di tutte le condizioni espressamente previste dalla normativa.

Il Tribunale ha infine ribadito che la tutela dei minori costituisce un principio fondamentale dell'ordinamento sportivo internazionale e che solo una rigorosa

applicazione delle disposizioni FIFA è idonea a garantire un'effettiva protezione dei giovani calciatori da fenomeni di sfruttamento o trasferimenti irregolari.

2.3 Criticità tra tutela minorile e libero trasferimento

Per i soggetti minorenni, l'esercizio dell'attività sportiva costituisce una concreta estrinsecazione del più ampio diritto al gioco e alle attività ricreative, sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Lo sport svolge, infatti, una funzione essenziale nella promozione del benessere e dello sviluppo psicofisico dei giovani ed è oggi riconosciuto quale forma imprescindibile di realizzazione della personalità del minore, rientrando tra gli strumenti di protezione dell'infanzia che lo Stato è tenuto a favorire ai sensi dell'art. 31, comma 2, della Costituzione Italiana.³⁷

L'ordinamento sportivo, il cui rapporto con i pubblici poteri è storicamente caratterizzato da un equilibrio dinamico e da variabili relazioni di forza, rappresenta uno dei più rilevanti ordinamenti autonomi chiamati a confrontarsi con quello statale. La forza conformativa delle sue regole è stata, in talune circostanze, tale da indurre l'ordinamento statale a intervenire sulle proprie disposizioni normative al fine di renderle compatibili con le esigenze e i principi propri del sistema sportivo. Al contempo, permangono ambiti e istituti giuridici tipicamente sportivi la cui disciplina non rientrava, né rientra tutt'ora, tra gli obiettivi primari dell'azione statale. Tra questi assume particolare rilievo il tema della cittadinanza sportiva, che ha progressivamente acquisito centralità sia nel dibattito politico sia nella riflessione giuridica.

In tale prospettiva si colloca l'adozione della legge 20 gennaio 2016 n. 12 (c.d. legge Molea e altri), che ha introdotto il *cosiddetto ius soli sportivo*, segnando un passo significativo verso una maggiore inclusione dei minori stranieri nell'attività sportiva organizzata.

Tuttavia, la normativa ha sollevato rilevanti criticità interpretative, in particolare con riferimento alla limitazione del beneficio ai soggetti residenti in Italia "almeno dal compimento del decimo anno di età" e alla conseguente esclusione di numerosi minori

³⁷ F. RENDE, *Riforma dell'ordinamento sportivo e protezione dell'interesse del minore*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 2021

stranieri, ai quali il diritto alla parità di trattamento rispetto ai coetanei italiani dovrebbe, in ogni caso, essere garantito dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, ratificata dall'Italia con la legge n. 176 del 1991.³⁸

Dal canto suo, l'ordinamento sportivo ha sempre rivendicato e tutelato le proprie prerogative di autonomia e indipendenza. Gli organi sportivi, in particolare quelli nazionali, hanno tradizionalmente perseguito l'obiettivo di promuovere lo sviluppo del movimento sportivo interno, con specifica attenzione alla tutela della formazione dei giovani atleti e alla salvaguardia dei settori giovanili delle società sportive.

Un rilevante strumento di tutela è stato introdotto dall'art. 44 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (azione civile contro la discriminazione), che ha fornito una solida base normativa per numerose pronunce giurisprudenziali volte a superare la rigidità delle disposizioni federali limitative del tesseramento e dell'utilizzo degli atleti stranieri, in particolare di quelli extracomunitari. Le controversie insorte in materia hanno evidenziato le maggiori criticità proprio con riferimento ai calciatori minorenni.

Nonostante il significativo incremento della presenza di giovani stranieri nei settori giovanili italiani, le procedure di tesseramento per gli atleti privi di cittadinanza italiana continuano a presentare profili di complessità e inefficienza, con il rischio concreto di escludere tali soggetti dalla partecipazione all'attività sportiva organizzata.

Emblematica, in tal senso, è la pronuncia del Tribunale di Palermo, che ha esaminato il caso di un minore extracomunitario richiedente il tesseramento per la partecipazione al campionato "Giovanissimi regionali". La FIGC, pur non rigettando formalmente l'istanza, aveva trasmesso la richiesta alla Sottocommissione internazionale della FIFA, competente a pronunciarsi sull'autorizzazione ai trasferimenti internazionali dei minori ai sensi degli artt. 19 e 19 bis del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori (RSTP). Il Tribunale ha ritenuto che la procedura adottata dalla federazione non integrasse, di per sé, una condotta discriminatoria, in quanto finalizzata alla prevenzione del traffico illecito di calciatori minorenni. Tuttavia, ha ravvisato un profilo di discriminazione nella mancanza di rimedi idonei a fronteggiare l'eccessiva durata del procedimento, quali, ad

³⁸ G. LIOTTA, *Il tesseramento nei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 2016

esempio, la previsione di un tesseramento provvisorio, ordinando conseguentemente alla federazione di adottare le misure necessarie per consentire al giovane atleta di prendere parte all'attiva agonistica.³⁹

39 M. ZURLO, *Tesseramento sportivo e cittadinanza*, in *Rivista Diritto dello Sport*, 2020

Capitolo III

Il tesseramento dei minori in Italia: differenze normative tra italiani, comunitari ed extracomunitari

SOMMARIO: 3.1 Statuto FIGC, NOIF e CONI: le fonti regolamentari. - 3.2 Il tesseramento dei minori italiani. - 3.3 Il tesseramento dei minori stranieri: a) Comunitari b) Extracomunitari residenti in Italia c) Extracomunitari non residenti. - 3.4 Aspetti formali e documentali: guida FIGC e modalità operative. - 3.5 Professionismo e dilettantismo: differenze procedurali.

Tralasciando le molteplici ricostruzioni dottrinali sviluppatesi nel tempo in ordine alla natura giuridica del tesseramento sportivo, esso può oggi essere definito come *l'atto formale mediante il quale una persona fisica acquisisce lo status di soggetto dell'ordinamento sportivo ed è legittimata a svolgere attività sportiva nell'ambito di un'associazione o società sportiva e, nei casi previsti, di una federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva*.

Il tesseramento si configura quale atto di natura contrattuale – associativa, attraverso il quale il soggetto aderisce a un'associazione affiliata a un organismo federale ed entra a far parte dell'ordinamento sportivo, acquisendo lo status di atleta e divenendo titolare di una pluralità di diritti e doveri. In tale prospettiva, il tesseramento costituisce il presupposto necessario affinché l'atleta possa esercitare l'attività sportiva riconosciuta e tutelata dall'organizzazione sportiva, partecipare alle competizioni ufficiali e ottenere il riconoscimento dei risultati conseguiti, fermo restando il principio di libertà dell'esercizio dell'attività sportiva in senso lato.

Esso comporta, altresì, l'obbligo di osservanza delle regole dell'ordinamento sportivo di riferimento, nonché l'assoggettamento alla potestà disciplinare degli organi competenti in caso di violazione delle medesime⁴⁰

40 A.LANGELLA *Capacità del minore e tesseramento sportivo*, in *Rivista Diritto dello Sport*, 2023

3.1 Statuto FIGC, NOIF e CONI: le fonti regolamentari

Lo statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC⁴¹) costituisce l'atto fondamentale dell'ordinamento federale, disciplinandone l'organizzazione, la gestione e le finalità istituzionali. La FIGC è l'associazione delle società e delle associazioni sportive che perseguono lo scopo di praticare il giuoco del calcio in Italia, nonché degli altri organismi ad essa affiliati che svolgono attività strumentali al medesimo fine.

I regolamenti federali disciplinano, tra l'altro, il tesseramento degli atleti, dei tecnici, degli ufficiali di gara, dei dirigenti e degli altri soggetti dell'ordinamento federale. La FIGC è l'unica federazione sportiva italiana riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dall'Union des Associations Européennes de Football (UEFA) e dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA) per ogni aspetto concernente il giuoco del calcio in campo nazionale e internazionale.

Con specifico riferimento al tesseramento dei minori, assume particolare rilievo l'art.15 dello Statuto FIGC, rubricato *"Settore per l'attività giovanile e scolastica"*.

Ai sensi del comma 1, la FIGC, di concerto con il CONI e con i competenti organi pubblici, promuove, disciplina e organizza, con finalità tecniche, didattiche e sociali, l'attività dei giovani calciatori di età compresa tra i cinque e i sedici anni mediante un apposito Settore dotato di autonomia organizzativa e gestionale, sotto il controllo amministrativo preventivo e consuntivo della federazione e nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali.

I commi 2 e 5 del medesimo articolo precisano, rispettivamente, che i giovani calciatori possono essere tesserati per le società associate alle Leghe ovvero per le società che svolgono attività esclusiva nell'ambito del Settore per l'attività giovanile e scolastica, nonché che tale Settore è competente per la definizione dei rapporti con la scuola dell'obbligo, per la fissazione di regole, criteri e parametri in materia di reclutamento e formazione, per la determinazione di obiettivi di qualità tecnica e agonistica e per la tutela sportiva, morale e sociale dei giovani calciatori.

41 Federazione Italiana Giuoco Calcio, Statuto Federale, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 479 del 20 novembre 2024. Consultabile in: <https://www.figc.it/it/federazione/norme/statuto-della-figc>

Le Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF)⁴² costituiscono una fonte regolamentare di carattere attuativo, finalizzata a disciplinare gli aspetti organizzativi, amministrativi e funzionali dell'attività calcistica in conformità ai principi generali dell'ordinamento federale. L'art. 39, parte II, comma 1, stabilisce che i calciatori e le calciatrici sono tesserati per la FIGC su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società presso la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il termine del 31 marzo di ogni anno, ferma restando la possibilità di tesseramento successivo per le categorie giovanili.”

Il comma 2 del medesimo articolo dispone che la richiesta di tesseramento deve essere redatta su appositi moduli forniti dalla FIGC, debitamente sottoscritta dal Legale rappresentante della società e dall'atleta e, nel caso di minori, dall'esercente la responsabilità genitoriale, nonché, ove il minore abbia compiuto il tredicesimo anno di età, anche dal minore stesso.

L'art. 40, commi 3 e 3bis, disciplina il tesseramento dei giovani calciatori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, subordinando alla comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei mesi nella regione della società richiedente, ovvero, in caso di residenza inferiore, al parere favorevole del Settore per l'attività giovanile e scolastica e alla presentazione della prescritta documentazione anagrafica e scolastica. È altresì prevista la possibilità di concessione di deroghe, nei casi e nei termini indicati dalla normativa federale.

Lo Statuto del CONI⁴³ rappresenta, infine, l'atto fondamentale dell'ordinamento sportivo nazionale. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, ente pubblico non economico, è la Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e delle Discipline Sportive Associate (DSA) ed è l'articolazione nazionale del Comitato Olimpico Internazionale, secondo le previsioni della Carta Olimpica. Regolato dal d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, il Coni esercita funzioni di disciplina, regolazione

42 Consultabile in: <https://www.figc.it/it/federazione/norme/norme-organizzative-interne>

43 Statuto CONI, modificato dal Consiglio Nazionale il 21 novembre 2023 con deliberazione n. 1745 Approvato con DPCM del 20 dicembre 2023. Consultabile in: <https://www.coni.it/it/coni/leggi-e-statuto.html>

e gestione delle attività sportiva, riconosciuta quale elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, operando sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3.2 Il tesseramento dei minori italiani

Ai fini della partecipazione all'attività ufficiale organizzata dalla FIGC, i giovani calciatori e le giovani calciatrici devono essere regolarmente tesserati presso la società sportiva di appartenenza, nel rispetto delle modalità e delle disposizioni regolamentari vigenti. Per i minori cittadini italiani, il procedimento di tesseramento varia in relazione alla categoria di appartenenza.

Categorie “Piccoli Amici” e “Primi Calci”

Per tali categorie non è previsto un tesseramento federale vero e proprio. L'affiliazione del minore avviene mediante il rilascio di carta assicurativa annuale, strumento che consente alla società di garantire la copertura assicurativa del calciatore in caso di infortunio. La carta assicurativa deve essere sottoscritta dal Legale rappresentante della società e da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Per i minori già tesserati nella stagione precedente presso la medesima società, quest'ultima è comunque tenuta a caricare sul portale LND, contestualmente alla carta assicurativa, il certificato plurimo di nascita, residenza e stato di famiglia intestato al calciatore, con validità di sei mesi.

Categorie “Pulcini” ed “Esordienti”

Le procedure di tesseramento differiscono a seconda che si tratti di un primo tesseramento o di un rinnovo presso la medesima società.

- In caso di primo tesseramento, è necessario trasmettere il modulo di tesseramento debitamente sottoscritto dal Legale rappresentante della società, dal calciatore e dai genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, unitamente al certificato plurimo di nascita, residenza e stato di famiglia, avente validità di sei mesi.
- In caso di rinnovo, è sufficiente la presentazione del modulo di tesseramento debitamente sottoscritto.

Le categorie indicate rientrano nel Settore Giovanile e Scolastico (SGS) e comprendono calciatori di età compresa tra i cinque e i dodici anni.

Categorie Under 14, Under 15, Under 16 e Under 17 (Giovanissimi e Allievi).

Per tali categorie si applica il medesimo modulo di tesseramento previsto per Pulcini ed Esordienti, con identiche modalità di primo tesseramento e rinnovo. Fanno eccezione i calciatori che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, per i quali si applicano le disposizioni di cui al Comunicato Ufficiale n.05 – SGS del 15/07/2025, in riferimento all'art 32 delle NOIF.

Secondo tale disposizione:

“I calciatori che, nel corso della stagione, compiono il sedicesimo anno di età acquisiscono la qualifica di *giovani dilettanti* se tesserati con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il tesseramento può avere durata massima di due stagioni sportive, salvo che non sia instaurato un rapporto di lavoro sportivo pluriennale, nei limiti e secondo le forme previste dalla legge, ovvero un contratto di apprendistato per la qualifica professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore o il certificato di specializzazione tecnica superiore. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con quella del contratto. I calciatori tesserati come *giovani dilettanti* assumono, al compimento del diciottesimo anno di età, la qualifica di non professionisti, senza che ciò comporti variazioni della durata massima del tesseramento, salvo nuovo accordo. In caso di nuovo accordo, la durata massima del tesseramento è di due stagioni sportive se il contratto è sottoscritto entro la stagione che inizia nell'anno in cui il calciatore compie il ventesimo anno di età, ovvero di una stagione sportiva se sottoscritto successivamente, salvo instaurazione di rapporti di lavoro sportivo pluriennali o contratti di apprendistato secondo le forme previste dalla legge. In tali ipotesi, la durata del tesseramento coincide con quella del contratto.”

3.3 Il tesseramento dei minori stranieri: a) Comunitari b) Extracomunitari residenti in Italia c) Extracomunitari non residenti

Il procedimento di tesseramento dei calciatori minorenni stranieri in Italia non risulta uniforme, essendo condizionato principalmente dai seguenti fattori:

- 1- Provenienza del minore (cittadino comunitario o extracomunitario);
- 2- Status di residenza sul territorio italiano;
- 3- Applicabilità delle specifiche disposizioni regolamentari nazionali e FIFA.

Al fine di individuare la tipologia di tesseramento applicabile, è preliminarmente necessario verificare se:

a) Il minore sia in grado di documentare l'iscrizione ad un istituto scolastico sul territorio italiano da almeno trecentosessantacinque (365) giorni, comprensivi dell'anno scolastico corrente e di quello precedente, con applicazione in tal caso dell'art. 16, comma 3, d.lgs. n. 36/2021;

b) Il minore non sia in grado di documentare il suddetto requisito. In tale ipotesi, la procedura di tesseramento deve considerare l'età del calciatore:

- Per i minori di età inferiore ai dieci anni, si applicano le direttive previste per i minori stranieri under 10 privi di iscrizione scolastica;

- Per i minori di età pari o superiore a dieci anni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 del Regolamento FIFA sullo Status e Trasferimento dei Calciatori (RSTP).

Categorie "Primi Calci" e "Piccoli Amici"

Per il primo tesseramento o per il rinnovo nelle categorie "Primi Calci" e "Piccoli Amici", la procedura è conforme a quella prevista per i minori italiani, con l'unica aggiunta della documentazione comprovante la cittadinanza del minore.

Categorie diverse da "Primi Calci" e "Piccoli Amici" – Rinnovi con acquisizione dello ius soli sportivo

Per le ulteriori categorie, nei casi di rinnovo di tesseramenti già approvati e in presenza dell'acquisizione dello *ius soli sportivo*, il minore è trattato a tutti gli effetti come cittadino italiano.

Oltre al modulo di tesseramento debitamente sottoscritto da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, devono essere presentati:

- dichiarazione di prestazione volontaria (obbligatoria a partire dal quattordicesimo anno di età);
- documento identificativo del minore e dell'esercente la responsabilità genitoriale, nonché autocertificazione del soggetto che rappresenta legalmente il minore;
- autocertificazione attestante la permanenza delle condizioni che hanno consentito l'acquisizione dello *ius soli sportivo* e la regolare iscrizione del minore ad una classe dell'ordinamento scolastico italiano;
- permesso di soggiorno in corso di validità (per calciatori extracomunitari già autorizzati ai sensi dell'art. 19 RSTP).

Primo tesseramento di minori di età compresa tra 8 e 17 anni iscritti ad un istituto scolastico da almeno 365 giorni

In caso di primo tesseramento di minore di età compresa tra otto e diciassette anni, iscritti ad un istituto scolastico sul territorio italiano da almeno trecentosessantacinque (365) giorni, occorre produrre, oltre al tesseramento:

- dichiarazione prestazione volontaria (a partire dal quattordicesimo anno di età);
- certificato contestuale di residenza e stato famiglia;
- documento identificativo del calciatore e del soggetto esercente la responsabilità genitoriale;
- qualora il minore sia rappresentato da soggetti diversi dai genitori (affido o tutela), il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria competente;
- dichiarazione relativa ad eventuali pregressi tesseramenti all'estero (per i minori over 10 anni);
- documentazione comprovante l'iscrizione scolastica da almeno un anno, ovvero autocertificazione del dirigente scolastico o certificazioni rilasciate da istituti riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione.

Primo tesseramento di minori tra i 10 e 17 anni non iscritti da almeno 365 giorni

In tale caso, oltre al modulo di tesseramento, devono essere prodotti:

- dichiarazione attestante l'assenza di pregressi tesseramenti presso federazioni estere;
- dichiarazione relativa alla natura della società (puramente dilettantistica o non puramente dilettantistica);
- atto di nascita del calciatore;
- documenti identificativi del calciatore e dei genitori;
- certificato anagrafico plurimo;
- certificato storico di residenza del calciatore;
- permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità;
- autocertificazione del genitore motivante il trasferimento della famiglia in Italia

Per i rinnovi di tesseramento presso la medesima o altra società, è necessario produrre, oltre al modulo di tesseramento, il certificato plurimo e permesso di soggiorno del calciatore e dei genitori in corso di validità. Qualora il permesso di soggiorno risulti scaduto, devono essere presentati anche la ricevuta della raccomandata di richiesta di rinnovo e la copia del relativo bollettino di versamento.

Minori extracomunitari già tesserati presso federazioni estere

Per i calciatori stranieri extracomunitari di età compresa tra i dieci e diciassette anni già tesserati presso federazioni estere e iscritti ad un istituto scolastico italiano da almeno trecentosessantacinque (365) giorni, il tesseramento può essere autorizzato secondo le medesime procedure previste per il primo tesseramento dei minori iscritti a scuola.

3.4 Aspetti formali e documentali: guida FIGC e modalità operative

La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) mette a disposizione delle società affiliate una guida operativa, contenente le istruzioni relative alle procedure da seguire per la gestione della documentazione e delle attività digitali connesse ai procedimenti di tesseramento.

Le società affiliate sono tenute, oltre a produrre la documentazione richiesta ai fini del valido perfezionamento del tesseramento, a verificare preventivamente ogni profilo

inerente allo status giuridico del minore e a individuare, acquisire e caricare sulla piattaforma federale tutta la documentazione obbligatoria prevista dalla suddetta Guida Operativa.

Grava altresì, sulle società l'obbligo di assicurare la corretta conservazione della documentazione per i termini prescritti dalla normativa vigente e di riscontrare tempestivamente eventuali richieste di integrazione istruttoria formulate dagli uffici federali competenti.

Nelle stagioni sportive di riferimento, il tesseramento dei calciatori appartenenti al Settore Giovanile e Scolastico (SGS) è effettuato, analogamente a quanto previsto per i calciatori dilettanti, mediante procedura telematica con apposizione di firma elettronica.

Si precisa che la mera compilazione telematica della richiesta non determina il perfezionamento del vincolo sportivo, il quale acquista efficacia esclusivamente con la conferma del modello generato dall'area riservata, completo di firma elettronica, unitamente alla documentazione prescritta nei casi di primo tesseramento o di trasferimento da altra società (ad esempio, certificato contestuale di residenza e stato di famiglia).

Nei casi di rinnovo del tesseramento presso la medesima società, non è richiesta ulteriore documentazione. In tali ipotesi, il modello di richiesta di tesseramento o di aggiornamento della posizione deve essere stampato e sottoscritto in originale.

Ai fini del pagamento degli importi dovuti, le società sono altresì tenute a costituire un deposito dedicato, destinato ad alimentare il cosiddetto portafoglio tesseramenti, tramite il quale vengono automaticamente regolati gli importi relativi al tesseramento giovanile.

L'area denominata "riepilogo documenti con firma elettronica", presente nella homepage dell'area riservata, deve essere monitorata con la massima diligenza, in quanto eventuali impedimenti alla conclusione del procedimento di tesseramento sono segnalati mediante un apposito messaggio di errore, evidenziato in rosso sul nominativo del

calciatore. Accedendo al relativo profilo, la società può prendere visione della specifica criticità rilevata dagli uffici federali.

3.5 Professionismo e dilettantismo: differenze procedurali

L'area del professionismo comprende le società che svolgono attività sportiva con finalità lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione da parte dalle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate - ivi comprese le realtà paralimpiche – in conformità alle norme emanate dai rispettivi organismi sportivi e nel rispetto delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI (nonché dal CIP, per le competenze di rispettiva pertinenza), ai fini della distinzione tra attività dilettantistica e professionistica, in coerenza con l'ordinamento sportivo internazionale.

L'area del dilettantismo, invece, ricomprende le associazioni e le società di cui agli articoli 6 e 7 del d.lgs. n.36/2021, inclusi gli enti del Terzo Settore di cui al comma 1-ter, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con finalità prevalentemente non lucrative, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria.⁴⁴

Gli enti sportivi dilettantistici devono indicare nella propria denominazione sociale la finalità sportiva e la natura dilettantistica dell'ente e possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:

a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e ss. c.c.;

b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;

[...altre forme eventualmente applicabili...]

Tali enti provvedono annualmente all'affiliazione presso Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, potendo altresì ottenere affiliazioni plurime nei confronti di diversi organismi sportivi affiliati.⁴⁵

⁴⁴ Art 38 dlgs 28 febbraio 2021 n.36

⁴⁵ Art. 6 dlgs 28 febbraio 2021 n.36

La distinzione tra professionismo e dilettantismo si riflette anche nelle procedure legali e amministrative previste dalla normativa vigente in materia di tesseramento.

Con riferimento al settore professionistico, l'art. 33 delle NOIF stabilisce che i calciatori e le calciatrici "giovani", dal compimento del 14° anno di età e sino alla conclusione della stagione sportiva che inizia nell'anno del compimento del 19° anno di età, assumono la qualifica di "giovani di serie" all'atto della sottoscrizione e dell'accoglimento della richiesta di tesseramento presso una società associata a una delle Leghe professionistiche o partecipante al Campionato di Serie A Femminile professionistico.

Il/la "giovane di serie" è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per due stagioni sportive, qualora abbia acquisito la qualifica prima del compimento del 15° anno di età; negli altri casi, il vincolo ha durata pari alla sola stagione sportiva.

Alla scadenza del vincolo, il calciatore/la calciatrice è libero/a, salvo abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nelle forme previste dalla normativa vigente (apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore, per la specializzazione tecnica superiore, apprendistato professionalizzante e apprendistato di alta formazione e di ricerca), della durata massima di tre stagioni sportive, oppure un contratto professionistico secondo le modalità indicate dalle NOIF e dagli Accordi Collettivi. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con quella del contratto sottoscritto.

La società presso la quale il/la "giovane di serie" risulta tesserato/a, in assenza di contratto di apprendistato, conserva il diritto di proporre al medesimo/a il primo contratto di apprendistato professionalizzante, della durata massima di tre stagioni sportive, fermo restando che esso non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell'anno del compimento del 19° anno di età.

Tale diritto deve essere esercitato esclusivamente nell'ultimo mese di durata del tesseramento, secondo le modalità stabilite annualmente dal Consiglio Federale.

I calciatori e le calciatrici aventi la qualifica di "giovani di serie", una volta compiuto il 16° anno di età e purché non tesserati/e a titolo temporaneo, possono stipulare contratto

professionistico. Essi/e maturano, inoltre, il diritto alla qualifica di “professionista” e alla conseguente stipulazione del relativo contratto a condizione che:

- a) abbiano preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se militanti in Serie A;
- b) abbiano preso parte ad almeno dodici gare, se militanti in Serie B;
- c) abbiano preso parte ad almeno quindici gare, se militanti in Serie C;
- d) abbiano preso parte ad almeno quindici gare, se militanti in Serie A Femminile.

Tale diritto è riconosciuto solo se tutte le presenze siano maturate, nel corso della medesima stagione sportiva, con la stessa società.

Nei casi sopra indicati, la durata del contratto non può superare le cinque stagioni sportive, mentre per i calciatori maggiorenni il limite è di tre stagioni sportive; per i calciatori minorenni, la durata massima è di tre stagioni comprensive di quella di stipulazione.

Capitolo IV

Proposte di adeguamento e considerazioni critiche

SOMMARIO: 4.1 Limiti della normativa attuale .- 4.2 Proposte di adeguamento e prospettive di riforma. 4.3 Considerazioni finali

Giunti alla conclusione della trattazione svolta nei capitoli precedenti, si ritiene opportuno formulare alcune considerazioni critiche in ordine al quadro normativo e applicativo vigente in materia di tesseramento dei minori. Pur adottando un approccio il più possibile oggettivo e sistematico, si rileva come talune disposizioni presentino profili di incertezza e rigidità, con effetti negativi sia sull'efficacia complessiva del sistema, sia sulla tutela del minore-atleta e, in misura rilevante, sulle procedure amministrative.

La complessità e la lentezza burocratica gravano significativamente sulle società sportive, in particolare su quelle di minori dimensioni, determinando un concreto rischio di inadempimento rispetto ai termini stabiliti e compromettendo, in taluni casi, la partecipazione dell'atleta alle competizioni ufficiali. Le osservazioni che seguono intendono pertanto evidenziare i principali limiti applicativi della normativa vigente e proporre possibili linee di intervento finalizzate a rendere le procedure di tesseramento, in particolare con riferimento ai calciatori stranieri, più coerenti, funzionali ed efficaci.

4.1 Limiti della normativa attuale

Il tesseramento dei calciatori minorenni è disciplinato dalle disposizioni e dalle linee guida emanate dalla FIGC, nonché dalle normative FIFA di riferimento, con l'obiettivo di garantire una procedura chiara, trasparente e conforme ai principi di legalità e di tutela del minore.

Se, da un lato, la disciplina vigente consente nella maggior parte dei casi un iter di tesseramento rapido e lineare, dall'altro lato sussistono ipotesi particolari che possono comportare ritardi significativi. Tra queste rientra la richiesta di deroga per i calciatori minorenni residenti in regione diversa rispetto a quella della società sportiva, la quale

richiede, a pena di rigetto dell'istanza, la sottoscrizione autenticata della documentazione da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

Tale procedura può comportare attese anche di diversi mesi, incidendo negativamente sulla possibilità di allenamento e sulla crescita sportiva del minore. La normativa prevede che la firma dei genitori debba essere autenticata da un notaio o dal Comune di residenza; tuttavia, nella prassi applicativa, numerosi Comuni non consentono agevolmente tale adempimento, costringendo i genitori a spostamenti onerosi e spesso incompatibili con le tempistiche richieste.

Considerato che il termine per il completamento del tesseramento è improrogabilmente fissato al 31 gennaio di ciascun anno, tale obbligo può determinare ulteriori rallentamenti. Si pensi, ad esempio, al caso di un calciatore selezionato nel mese di settembre, in concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico, il cui tesseramento può subire un ritardo rilevante, atteso che l'iter di autenticazione e verifica documentale può richiedere settimane, se non mesi.

Per i calciatori minorenni extracomunitari, la situazione risulta ulteriormente complessa, in particolare qualora il minore sia già stato tesserato presso una federazione estera. Nel caso di trasferimento in Italia per motivi di studio, il tesseramento richiede obbligatoriamente la sottoscrizione da parte di un tutore nominato dal Tribunale per i Minorenni, in luogo dei genitori, nonché la verifica della documentazione personale del minore (passaporto, permesso di soggiorno e ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente). La procedura di nomina del tutore può richiedere fino a tre mesi, determinando un ulteriore rallentamento dell'iter di tesseramento e costringendo la società sportiva a rinviare la registrazione del calciatore, con il concreto rischio di superare il termine improrogabile del 31 dicembre.

In entrambi i casi, i vincoli temporali e procedurali imposti dalla normativa vigente riducono sensibilmente le possibilità operative delle società sportive, aumentando il rischio di mancato perfezionamento del tesseramento e limitando, di fatto, le opportunità di crescita sportiva dei calciatori minorenni.

4.2 Proposte di adeguamento e prospettive di riforma

Alla luce delle criticità riscontrate nella disciplina vigente in materia di tesseramento dei calciatori minorenni, appare auspicabile l'adozione di un approccio maggiormente flessibile, fondato su una valutazione caso per caso, in particolare nel contesto delle società dilettantistiche o di realtà sportive di minori dimensioni. Tali società, infatti, selezionano spesso giovani calciatori non esclusivamente sulla base del rendimento sportivo, ma altresì con l'intento di garantire loro opportunità di crescita personale, tecnica e sociale.

Le procedure attualmente previste risultano, in alcuni casi, caratterizzate da eccessive lungaggini burocratiche, con effetti concreti e rilevanti. Le società dilettantistiche si trovano frequentemente nella condizione di dover sospendere l'attività sportiva di giovani atleti, anche in presenza di evidenti capacità tecniche, a causa della necessità di attendere autenticazioni notarili, verifiche comunali o provvedimenti di nomina dei tutori da parte del Tribunale per i Minorenni.

Tali ritardi incidono non solo sul percorso di crescita individuale del calciatore, ma possono compromettere altresì la continuità organizzativa e sportiva della società. La prolungata inattività forzata può ostacolare lo sviluppo tecnico del minore, la sua integrazione sociale e la possibilità di contribuire positivamente alla vita del gruppo squadra.

Alla luce di quanto sopra, tra le possibili linee di riforma si evidenziano:

- l'introduzione di procedure semplificate per i minorenni residenti in regioni diverse da quella della società sportiva, mediante modalità di autenticazione più snelle o l'utilizzo di strumenti digitali legalmente validi;
- la riduzione dei tempi per la nomina dei tutori dei minorenni extracomunitari, attraverso protocolli di collaborazione più rapidi ed efficaci tra Tribunale e società sportive;
- l'eventuale estensione dei termini operativi per il tesseramento, al fine di evitare che ritardi burocratici precludano la partecipazione dei giovani alle attività sportive;

- l'adozione di una valutazione individualizzata delle singole fattispecie, in particolare per le società dilettantistiche, bilanciando la necessaria tutela giuridica del minore con l'esigenza di non ostacolare ingiustificatamente il suo percorso formativo e sportivo.

4.3 Considerazioni finali

In conclusione, nelle attuali procedure di tesseramento il giovane calciatore minorenni si colloca spesso al centro di una complessa rete burocratica, suscettibile di rallentare, se non di interrompere, il percorso di crescita sportiva e personale. L'interesse primario da tutelare deve essere rappresentato dal minore stesso, e non dalle rigidità amministrative che, in concreto, rischiano di costituire un ostacolo allo sviluppo delle competenze fondamentali per il futuro sportivo ed educativo dell'atleta.

Il confronto tra normativa vigente e prassi applicativa evidenzia un sistema eccessivamente rigido e standardizzato, privo di adeguati margini di discrezionalità, con conseguente compressione delle opportunità offerte dalla pratica sportiva.

Si rende pertanto necessario, se non imprescindibile, adottare un approccio che tenga conto delle specificità delle singole situazioni e delle realtà operative delle società sportive coinvolte, in particolare quelle di minori dimensioni, che operano con risorse limitate ma svolgono un ruolo centrale nella formazione sportiva, educativa e sociale dei giovani atleti.

Rendere il minore effettivo protagonista del sistema di tesseramento implica il raggiungimento di un equilibrio tra esigenze di controllo e semplificazione procedurale, finalizzato non solo al perfezionamento dell'atto amministrativo, ma anche alla promozione della crescita sportiva e personale del giovane calciatore.

Le prospettive di riforma qui delineate non devono essere interpretate come un indebolimento dei controlli, bensì come un processo di razionalizzazione e snellimento delle procedure, orientato alla tutela sostanziale dell'interesse del minore.

Bibliografia

- BASTIANON, S., *I confini dell'antitrust: diseguaglianze sociali, diritti individuali, concorrenza*, Torino, 2023, p. 1 ss.
- BASTIANON, S. – NASCIMBENE, B., *Diritto europeo dello sport*, Torino, 2011, p. 1 ss.
- BATTELLI, E., *Diritto privato dello sport*, Torino, 2021, p. 1 ss.
- BIANCA, M., *Istituzioni di diritto privato*, Milano, 2014, p. 13.
- CARAVITA DI TORITTO, A., *Lineamenti di diritto sportivo*, Torino, 2024, p. 31.
- COLUCCI, M., «L'autonomia e la specificità dello sport nell'Unione europea. Alla ricerca di norme sportive necessarie, proporzionali e di "buon senso"», in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2006.
- CRISCI, A., «Il ruolo del Transfer Matching System nell'ambito del primo tesseramento e del trasferimento internazionale dei minori», in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2010.
- DI NELLA, L., *Manuale di diritto dello sport*, Napoli, 2021, p. 42 ss.
- GENTILI, A., *Manuale del diritto privato*, Torino, 2022, pp. 13-14.
- LAMARCA, S., *Sport e diritto europeo*, Torino, 2025, p. 1 ss.
- LANGELLA, A., «Capacità del minore e tesseramento sportivo», in *Rivista diritto dello sport*, 2023.
- LIOTTA, G., «Il tesseramento nei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale», in *Rivista di diritto sportivo*, 2016.
- MARTIRE, D., *Lineamenti di diritto sportivo*, Torino, 2024, p. 5.
- MERONE, A., «Il caso Superlega e la decisione della Corte di giustizia europea», in *Judicium*, Pacini Giuridica, 2023.
- MOLINARI, A., «Il ritorno dei calciatori stranieri in Italia: la riapertura delle frontiere calcistiche (1976-1980)», in *Rivista di diritto sportivo*, 2021.
- PIERINI, M., *Diritto dello sport*, Rimini, 2019, p. 34 ss.
- RENDE, F., «Riforma dell'ordinamento sportivo e protezione dell'interesse del minore», in *Rivista di diritto sportivo*, 2021.

STANZIONE, P., *Diritto privato. Nozioni fondamentali*, Torino, 2022, pp. 8-9.

VALORI, G., *Il diritto nello sport*, Torino, 2016, p. 3 ss.

VIDIRI, G., «Profili societari ed ordinamentali delle recenti modifiche alla legge 23 marzo 1981 n. 91», in *Rivista di diritto sportivo*, 1997.

ZURLO, M., «Tesseramento sportivo e cittadinanza», in *Rivista diritto dello sport*, 2020.